

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI SOCIALI

(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 15.10.2015)

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____ negli uffici del Comune di _____ tra le Amministrazioni Comunali di:

- Albiate nella persona del _____ domiciliato per la carica in Albiate via _____,
- Besana in Brianza, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Besana in Brianza via _____,
- Biassono, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Biassono via _____,
- Briosco, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Briosco via _____,
- Carate Brianza, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Carate Brianza via _____,
- Lissone, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Lissone via _____,
- Macherio, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Macherio via _____,
- Renate, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Renate via _____,
- Sovico, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Sovico via _____,
- Triuggio, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Triuggio via _____,
- Vedano al Lambro, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Vedano al Lambro via _____,
- Veduggio con Colzano, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Veduggio con Colzano via _____,
- Verano Brianza nella persona del _____ domiciliato per la carica in Verano Brianza via _____,

VISTE

- ✓ la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";
- ✓ la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale"
- ✓ la recente modifica della legge regionale 33 del 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

PREMESSO

- ✓ che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- ✓ che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- ✓ che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" all'art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (...) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
- ✓ che l'art 19 della Legge 328 del 2000 "Legge quadro dei servizi sociali" prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale distrettuale come disciplinato dall'art 7 bis della Legge Regionale 33 del 2009;
- ✓ che l'art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art 11, comma 2, chiarisce che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
- ✓ che lo stesso art. 18 della Legge n. 3/2008 definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- ✓ che l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed anche al fine di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

CONSIDERATO

- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza nel maggio 2004, veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata, per il triennio 2004/2007, dei servizi e interventi:

- a) per la promozione di diritti e di opportunità a favore dell'infanzia e dell'adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
 - b) per la prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
 - c) per promuovere l'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese (D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
 - d) per azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico.
 - e) per misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave (legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99);
 - f) a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);
- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza dal luglio 2007 veniva rinnovata la convenzione per gestire in forma associata i servizi e gli interventi di Ambito e che contestualmente in detta convenzione veniva costituito l'Ufficio di Piano quale Ufficio Comune con sede presso il Comune Capofila dall'Accordo di programma per l'attuazione dei Piani di Zona;
 - ✓ che tra gli stessi Comuni nel 2012 veniva rivista la convenzione di cui sopra mantenendo l'Ufficio di Piano in forma di Ufficio Comune con sede presso il Comune Capofila dall'Accordo di programma per l'attuazione dei Piani di Zona;
 - ✓ che nella medesima convenzione veniva disciplinata le modalità di gestione associata di servizi, interventi, prestazioni e progetti sociali delegando l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale a individuare, per ogni servizio, intervento, prestazione o progetto il budget assegnato, il personale necessario, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio nonché attribuendone la responsabilità di gestione all'Ufficio di Piano o al Servizio Sociale di uno dei 13 Comuni del territorio;
 - ✓ che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale distrettuale ha valutato positivamente i risultati ottenuti dalle predette convenzioni;
 - ✓ che il Piano di Zona 2015 - 2017, recependo le indicazioni regionali, riconosce nell'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali ma prospetta la possibilità di indagare diverse forme gestionali al fine di consentire lo sviluppo del sistema delle gestioni associate che appare ad oggi essere giunto a saturazione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza:

- a) dell’Ufficio di Piano, quale ufficio Comune ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000;
 - b) delle unità di offerta, dei servizi, degli interventi e dei progetti socio assistenziali e socio sanitari svolti in maniera associata dai 13 Comuni dell’Ambito Territoriale Distrettuale di Carate Brianza;
3. In esecuzione di quanto disposto nel comma precedente lettera b) l’Assemblea dei Sindaci definisce le unità di offerta, i servizi, gli interventi ed i progetti da gestirsi in maniera associata determinando contestualmente il budget assegnato, il personale necessario, i tempi, le modalità di realizzazione, i criteri d’accesso, la regolamentazione del servizio e la modalità di gestione;
 4. La responsabilità della gestione dei servizi e dei progetti indicati nel comma 2 lettera b) può essere attribuita dall’Assemblea dei Sindaci in capo all’Ufficio di Piano o ad altro Servizio Sociale di uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale ritenuto idoneo per la migliore gestione del servizio o del progetto.
 5. Nel corso della vigente convenzione viene dato mandato all’Ufficio di Piano di fare uno studio su diverse modalità gestionali che permettano l’espansione e la più efficace gestione dei servizi associati anche al fine di aumentarne il numero e le tipologie permettendo così economie di scala e riduzione del carico di lavoro su singoli comuni;
 6. I Comuni sottoscrittori assumono le decisioni di cui ai commi precedenti come proprie mediante appositi atti.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione è valida dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017.
2. Entro sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti possono procedere al rinnovo della stessa per ulteriori tre anni previa adozione di apposito atto.
3. E’ preclusa la facoltà di recesso per l’intera durata del presente accordo.
4. Qualora l’Assemblea dei Sindaci approvi la costituzione di altri organismi di gestione diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, i Comuni aderenti regoleranno i rapporti pendenti attraverso specifici atti convenzionali.

TITOLO II - UFFICIO DI PIANO

Art. 3 - Competenze dell’Ufficio di Piano

1. All’Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) Supporto tecnico all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Distrettuale:
 - predisposizione proposta dell’Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti;
 - realizzazione degli obiettivi declinati nel Piano di Zona dell’Ambito Territoriale e sovra territoriale secondo le priorità definite dall’Assemblea dei Sindaci stessa

- verifica e monitoraggio azioni previste dal Piano di Zona;
- predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;

b) Rappresentanza Tecnica dell'Ambito territoriale distrettuale in organismi sovra territoriali e/o di partecipazione locale:

- partecipazione quale rappresentante dei servizi sociali dei singoli Comuni agli organismi di raccordo Regionali, Provinciali, Distrettuali e sovra distrettuali istituzionali e di partecipazione;
- partecipazione, quale rappresentante dei servizi sociali dei singoli Comuni, ai tavoli di lavoro della AST della Brianza, per ciò che attiene i percorsi di integrazione socio sanitaria e sanitaria;

c) Coordinamento tavolo gestionale/tecnico, tavolo di sistema, tavoli d'area adulti, minori, disabili, anziani, sia istituzionali che allargati:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'Assemblea dei Sindaci;

d) Gestione budget unico distrettuale

- definizione criteri zonali, modalità di utilizzo e ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, Fondo Non autosufficienza, Fondo Intesa Stato Regione, dei fondi derivanti da DGR dedicate o provenienti da altri enti pubblici o privati in conformità con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
- assolvimento dei debiti informativi previsti a livello Regionale o Nazionale o comunque connessi all'utilizzo di specifiche risorse economiche.

e) Gestione servizi e progetti distrettuali e coordinamento tra gli stessi:

- predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovra comunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- mantenimento del coordinamento tra i gestori dei servizi, degli interventi e dei progetti sovra comunali;
- gestione dei servizi e dei progetti individuati dall'Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nell'art. 1.

f) Promozione di interventi atti a pervenire a maggiore uniformità tra i Comuni nell'erogazione di servizi, interventi o prestazioni sociali:

- Redazione bozze di regolamenti relativi ai servizi sociali del territorio;
- Promozione del confronto Politico e Tecnico al fine di perseguire gli obiettivi di uniformità richiesti da Regione Lombardia e dalle leggi nazionali di settore;
- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni dell'Ambito al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali;

g) Formazione:

- cura della predisposizione di un piano formativo di Ambito per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale in collaborazione con gli organismi deputati alla formazione del personale socio assistenziale ed in integrazione delle competenze regionali.

h) Segreteria:

- gestione archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- gestione rilevazioni statistiche e dati utili alla programmazione locale;
- supervisione alla compilazione dei debiti informativi regionali;
- cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi.

2. All’Ufficio di Piano sono altresì attribuite le competenze per lo stesso previste dalla Regione Lombardia anche con atti successivi alla stipula della presente convenzione.

Art. 4 - Sede e organizzazione dell’Ufficio di Piano

1. L’Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila dell’Accordo di Programma per l’attuazione dei Piani di Zona, al quale spetta assicurare le attività di supporto e logistiche per il suo regolare funzionamento.
2. I Comuni dell’Ambito distrettuale territoriale di Carate Brianza distaccano proprio personale ai sensi dell’art. 30 comma 4 del d.lgs. 267/00, presso il Comune capofila, al fine di assicurare il funzionamento dell’ufficio comune in maniera adeguata agli obiettivi ed al carico di lavoro assegnato.
3. Il personale può essere distaccato full time o per un numero di ore settimanali / mensili o annue pattuite.
4. Tra il personale full time distaccato, l’Assemblea dei Sindaci individua il Responsabile del Servizio Comune cui attribuire tutti i compiti ed i poteri gestionali connessi alle funzioni sopra elencate, a norma dell’art. 107 e 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000.
5. Per garantirne l’autonomia di funzionamento e l’imparzialità nei confronti dei 13 Comuni dell’Ambito territoriale, l’Ufficio Unico di Piano costituisce settore autonomo all’interno dell’organizzazione del Comune capofila e adotta specifico Piano Esecutivo di gestione in capo al Responsabile.
6. Tutte le spese relative al personale full time addetto all’Ufficio di Piano, seppur sostenute economicamente dal budget unico di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, vengono considerate a carico di ogni singolo comune dell’Ambito distrettuale in misura proporzionale alla popolazione rilevata al 31 dicembre del penultimo anno.
7. Il Comune Capofila per semplicità organizzativa si farà carico di ogni onere economico relativo al personale distaccato sull’Ufficio Comune, ivi compresa la liquidazione del salario accessorio e degli incentivi di produttività, ottenendone l’integrale rimborso dal budget unico di Ambito.
8. Il Comune Capofila determina la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio di Piano in base al proprio sistema di valutazione ed

applica a tutto il personale distaccato il sistema premiale in vigore presso l'Ente capofila stesso, con le medesime modalità previste per il restante personale di detto Ente. La spesa, seppur sostenuta dal budget di ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi incentivanti la produttività dei comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione.

9. Con gli stessi criteri in vigore nel comune capofila, l'Ufficio di Piano elabora il fabbisogno stimato del budget per gli straordinari del personale distaccato. La spesa, seppur sostenuta dal budget di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi per gli straordinari di cui all'art 14 CCNL 01.04.1999 dei comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione. Di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai singoli comuni verranno comunicate le eventuali somme autorizzate ma non rese.
10. Ai Comuni che distaccano personale per alcune ore per il funzionamento dell'Ufficio Unico di Piano può essere corrisposto un rimborso orario in ragione delle ore effettivamente prestate quando le stesse superano le 100 annue. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano valida, a tale scopo, il rendiconto delle ore effettivamente prestate.
11. I Comuni sottoscrittori assumono annualmente le decisioni di cui al presente articolo come proprie, mediante appositi atti.

Art. 5 - Risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Zona e per il funzionamento dell'Ufficio unico di Piano.

1. Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune di Piano, per l'attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti di cui alla presente convenzione sono garantite da adeguati trasferimenti da parte:
 - del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
 - del Fondo Sociale Regionale
 - del Fondo Non Autosufficienza
 - del Fondo Intesa Stato – Regioni a favore delle famiglie
 - dagli accordi di partenariato o dalle intese con la Provincia di Monza e Brianza
 - dai Comuni dell'Ambito territoriale
 - da altre risorse provenienti dalla partecipazione a bandi, da rette degli utenti, o da qualsivoglia canale di finanziamento della rete dei servizi sociali integrati.
2. L'Ente capofila definisce la creazione di apposito programma, di cui all'art. 170 del d.lgs 267/2000, nell'ambito della propria Relazione Previsionale e Programmatica, dove siano evidenziate le risorse di competenza dell'Ufficio Comune di Piano e i relativi obiettivi.
3. Il Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano predisponde per l'Assemblea dei Sindaci uno schema analitico delle spese per l'attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti previsti per l'anno successivo, indicando anche le modalità di copertura delle medesime. Tale documento, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, previo parere del Tavolo Gestionale/Tecnico, viene opportunamente inserito dall'Ente capofila nell'ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta. Le Amministrazioni Comunali aderenti iscrivono, se tenute, le somme approvate in sede di preventivo nei propri documenti di programmazione economica – finanziaria.

4. Il costo del personale dei servizi tecnici, informatici e finanziari dell'Ente capofila eventualmente tenuto ad operare per il funzionamento dell'Ufficio Comune di Piano è oggetto di previsione, rendiconto e di rimborso forfettario a carico del bilancio dell'Ufficio di Piano medesimo.
5. Entro i tempi e le procedure stabilite dall'Ente capofila per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea dei Sindaci, con la collaborazione dell'Ufficio di Piano, predisponde il consuntivo annuale del Piano Sociale di Zona.
6. La gestione delle poste residue, attive e passive, è effettuata con vincolo di destinazione congiuntamente a quelle del Bilancio dell'Ente capofila. Eventuali avanzi di amministrazione, determinati dalle operazioni contabili connesse alla gestione finanziaria del Piano Sociale di Zona, sono applicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e compatibilmente con le condizioni di bilancio dell'Ente capofila in relazione al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente per spese legate all'attuazione del Piano di Zona o alla gestione associata dei servizi e dei progetti.
7. Il Responsabile dell'Ufficio di piano esprime la regolarità tecnica sugli atti dell'Ufficio Comune di Piano, il Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente capofila appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sugli atti amministrativi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati all'Ufficio di Piano.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI AMBITO

Art. 6 - Responsabilità

1. L'ufficio di Piano garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione in materia di gestione di servizi ed interventi di Ambito.
2. L'Ufficio di Piano, o i comuni individuati quali responsabili della gestione di singoli servizi o progetti, secondo quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione:
 - nominano un coordinatore del servizio o del progetto
 - garantiscono lo svolgimento delle attività loro affidate assumendo gli atti necessari all'organizzazione e al funzionamento di ciascun servizio o progetto.
3. Gli enti sottoscrittori garantiscono la collaborazione delle proprie organizzazioni per quanto necessario al buon funzionamento dei servizi stessi e la copertura finanziaria dei piani operativi di ogni singolo servizio o progetto tramite il budget di Ambito approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, con le modalità di cui alla presente convenzione.

4. Nell'ambito della gestione associata di cui alla presente convenzione, il Tavolo Gestionale/Tecnico, formato dai Dirigenti / Responsabili dei servizi sociali dei Comuni aderenti e dai Tecnici dei Servizi Sociali da questi delegati, è individuato quale organismo tecnico di controllo sull'andamento dei servizi e degli interventi associati.
5. Funzioni del Tavolo Gestionale/Tecnico sono, tra le altre, l'esame e la validazione dal punto di vista tecnico:
 - del piani annuali operativi e della relativa previsione di spesa,
 - della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del relativo rendiconto. predisposti dai coordinatori dei singoli servizi.
6. Il Tavolo Gestionale/Tecnico, anche per mezzo di sottogruppi di lavoro, condivide, inoltre, le metodologie e le procedure operative utilizzate dai servizi associati, verifica la loro rispondenza alle esigenze dei singoli Comuni dell'Ambito e cura la loro integrazione coi servizi sociali di base.

TITOLO IV – MODALITA’ UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI DI AMBITO

Art. 7 – Individuazione strutture per il funzionamento dei servizi di Ambito

1. Per lo svolgimento dei servizi di Ambito vengono individuate dall'Assemblea dei Sindaci in uno dei comuni dell'Ambito gli idonei locali necessari all'attività, le attrezzature e le strumentazioni necessarie (computer, linea telefonica, internet...) che verranno resi disponibili per tutto il periodo della presente convenzione.
2. Nel caso in cui il Comune abbia necessità di ridestinare l'immobile ad altro scopo, esso dovrà darne comunicazione all'Ufficio di Piano ed al Comune referente del servizio con almeno 6 mesi di anticipo così da consentire di reperire diversa idonea sede.
3. In caso venga proposta una soluzione alternativa già concordata e funzionale i termini di cui al comma precedente si riducono a mesi 4;
4. Nel caso in cui un servizio distrettuale venga chiuso, dimesso per qualsiasi motivo o nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci ne preveda lo spostamento in altra sede o l'accorpamento con altra sede, verrà data comunicazione al Comune che offre gli spazi e sospeso ogni pagamento eventualmente dovuto per utenze, uso spazi, pulizie o altro a partire dal mese successivo a quello di sgombero dei locali.

Art. 8 – Uso degli immobili

1. Gli spazi sono messi a disposizione al solo fine di far attivare e gestire i servizi dell'Ambito territoriale distrettuale autorizzati dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Gli spazi possono essere messi a disposizione ad uso esclusivo o ad uso promiscuo.
3. Qualora vengano messi a disposizione ad uso promiscuo debbono essere esplicitati i giorni della settimana e gli orari nei quali gli stessi sono concessi. Il personale del servizio è tenuto a rispettare gli orari di lavoro previsti ed a lasciare lo spazio utilizzato in modo che possa essere fruibile dagli altri utilizzatori.
4. Essendo gli spazi in oggetto sempre destinati a servizi di titolarità comunale, che seppur svolti in modo associato vengono svolti anche per i cittadini del Comune che li mette a disposizione, la presente convenzione disciplina ogni aspetto dell'utilizzo senza bisogno di rinvio a ulteriori atti.

Art. 9 – Oneri e diritti a carico dei Comuni concedenti le sedi

1. Ogni Comune sede di servizio nomina un referente per la sede. Il referente è tenuto:
 - a) a presentare il preventivo ed il consuntivo delle utenze, delle pulizie, di eventuali interventi o lavori di manutenzione ordinaria, dell'eventuale acquisto di mobili o attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio con la seguente cadenza:
 - preventivati entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di utilizzo;
 - preconsuntivati entro il mese di ottobre dell'anno di utilizzo;
 - consuntivati entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di utilizzo.
 - b) a provvedere a tutti gli interventi necessari per assicurare la regolare attivazione e il mantenimento del servizio (acquisto arredi e attrezzature – approntamento locali – allacciamento utenze – manutenzioni – assistenza tecnica alle attrezzature ...) così come si trattasse a tutti gli effetti di un servizio comunale, quale in effetti il servizio, anche se associato, si configura.
2. Le spese relative alle utenze, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e la fornitura di arredi ed attrezzature necessarie per assicurare la regolare attivazione del servizio, all'assistenza tecnica se necessaria e che si rendessero necessarie all'attività sono sostenute dal Comune concedente e rimborsate dai Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano.
3. Il Comune che mette a disposizione la sede è tenuto inoltre:
 - a) a fornire adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti da incendio e furto sulla porzione di immobile concesso in uso;
 - b) a provvedere alle manutenzioni straordinarie del fabbricato;
 - c) a consegnare la struttura in condizioni rispondenti alla vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) ad intervenire, eventualmente sulla base delle richieste che dovessero scaturire dal documento di valutazione dei rischi, o da eventuali organi di vigilanza e autorizzazione al funzionamento o accreditamento.Tali costi, se legati specificamente all'attività del servizio, saranno a carico dei Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano.
4. Il referente della struttura è il responsabile della soddisfazione di tali obblighi.
5. In caso di corresponsione di canone di concessione da parte di un servizio distrettuale esternalizzato ed ospitato presso uno stabile comunale, il canone di concessione verrà riscosso dal Comune concedente secondo le modalità previste nella gara di concessione. In tal caso nulla è dovuto dall'Ambito per la concessione dei locali destinati al servizio.
6. Il Comune concedente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'immobile e sul rispetto delle finalità di utilizzo.

Art. 10 – Oneri e diritti a carico dell'Ambito

1. Gli enti sottoscrittori garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione degli spazi tramite i bilanci preventivi e consuntivi di Ambito.
2. In particolare, sono a carico del budget di Ambito gli oneri derivanti da :

- o la manutenzione ordinaria dei locali affidati in uso esclusivo, ed in quota parte per quelli affidati in uso promiscuo, nonché la fornitura di arredi ed attrezzature che si rendessero necessarie all'attività;
 - o le pulizie straordinarie e ordinarie per la manutenzione degli spazi concessi in uso esclusivo ed in quota parte per quelli concessi per uso promiscuo;
 - o le utenze afferenti ai locali in uso esclusivo o in quota parte per quelli assegnati in uso promiscuo individuate in:
 - acqua
 - energia elettrica
 - telefono/connessione
 - riscaldamento
 - materiale di utilizzo
3. Per l'utilizzo dei locali in uso esclusivo può essere stabilita dall'Assemblea dei Sindaci anche un rimborso forfettario stabilito fino a € 10 annui al mq quando l'utilizzo e l'assistenza al servizio sono ritenuti particolarmente gravosi.
4. Al Comune capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona, sede dell'Ufficio Unico di Piano, in ragione dell'uso esclusivo degli spazi concessi, delle utenze ed dell'assistenza tecnica richieste, del supporto concesso da tutto l'apparato Comunale viene riconosciuto un rimborso forfettario annuo pari a € 10.000.
5. L'Ufficio di Piano cura le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione, in particolare per quanto concerne il trasferimento delle risorse distrettuali destinate a sostenere gli oneri derivanti dalla concessione degli spazi. Pertanto gli oneri a carico dell'Ambito vengono corrisposti al comune concedente direttamente dall'Ufficio di Piano, previa presentazione di richiesta corredata da documentazione giustificativa, a seguito dell'approvazione del consuntivo, del ricevimento dei fondi necessari alla copertura dei costi e nei limiti previsti dai preventivi approvati.

Art. 11 - Beni acquistati

1. Le attrezzature acquistate con gli stanziamenti dei Comuni dell'Ambito territoriale vengono iscritte nel patrimonio del Comune acquirente in elenco separato.
2. In caso di cambio di sede del servizio i beni acquistati con budget unico di Ambito vengono trasferiti sul patrimonio del nuovo Comune concedente gli spazi.
3. I valori non ammortizzati dei beni acquistati con fondi di Ambito, in caso di scioglimento della gestione associata, verranno rimborsati agli altri Comuni dal Comune che continuerà a godere della fruizione del bene stesso.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E RENDICONTI ANNUALI

Art. 12 - Pianificazione operativa e previsione di spesa

1. La proposta di piano operativo annuale e della relativa previsione di spesa, comprendente gli oneri gestionali e strutturali sono presentati di norma entro il 15 ottobre al Tavolo Gestionale/Tecnico da parte del Coordinatore del servizio e del progetto.
2. La proposta validata dal Tavolo Gestionale/Tecnico viene presentata all'Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo di norma entro il 30 ottobre. Le Amministrazioni Comunali, se tenute, valutano la possibilità di iscrivere le somme approvate nei propri documenti di programmazione economico finanziaria nell'ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta.
3. I costi relativi al singolo servizio o progetto sono ripartiti fra le Amministrazioni Comunali in modo proporzionale al numero degli abitanti o secondo diversa modalità stabilita dall'Assemblea dei Sindaci, al netto di eventuali entrate derivanti da risorse dei fondi nazionali, regionali o provinciali, o dai contributi e tariffe provenienti da altri Enti che ne utilizzano le prestazioni.
4. L'erogazione di Servizi o Progetti a favore di Comuni esterni all'ambito distrettuale sarà stabilita a fronte di quote approvate dalla Assemblea dei Sindaci.
5. I comuni, se tenuti, pagano la quota prevista al comune capofila della presente convenzione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
6. Eventuali residui verranno destinati ai servizi e progetti di Ambito dell'annualità seguente.

Art. 13 - Relazione sull'attività svolta e relativo consuntivo di spesa

1. Entro il 31 marzo di ogni anno sono presentati al Tavolo Gestionale/Tecnico da parte del Coordinatore del servizio la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il relativo consuntivo di spesa.
2. La proposta validata dal Tavolo Gestionale/Tecnico viene presentata all'Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo entro il 30 aprile tenendone conto in fase di riprogettazione.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà in ogni momento di richiedere report sull'andamento dei servizi e dei progetti o incontri di verifica e monitoraggio con i coordinatori e gli operatori del singolo servizio o progetto anche al fine di verificarne la corrispondenza ai bisogni dei singoli enti.

Art. 14 - Variazione dei piani operativi e dei relativi preventivi di spesa

1. Il Coordinatore di ciascun servizio o progetto, in accordo con il Gruppo Gestionale/Tecnico, qualora valuti necessario intervenire sui piani operativi annuali e sulle relative previsioni di spesa, ne presenta documentata proposta al Tavolo Gestionale, e la proposta da questo rielaborata all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione definitiva.
2. L'ufficio di piano una volta accertate le risorse destinate al budget unico, secondo i tempi regionali, propone all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione definitiva, previa

rielaborazione del Tavolo Gestionale/Tecnico, la variazione dei preventivi adottati al fine di armonizzare i canali di entrata con quelli di spesa.

3. Le Amministrazioni Comunali, iscrivono, se tenute, le somme approvate nei propri documenti di programmazione economico finanziaria mediante apposita variazione.
 4. Tutte le disposizioni emanate dalla Regione relativamente al budget unico si intendono immediatamente vincolanti anche se non richiamate nella presente convenzione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art.15 - Regolamentazione dell'attività dei servizi

1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dei servizi l'Assemblea dei Sindaci, su proposta dell'Ufficio di Piano in collaborazione con il Tavolo Gestionale e Tecnico, potrà adottare appositi regolamenti.

Art. 16 - Controversie

1. L'Assemblea dei Sindaci dirimerà le controversie inerenti le eventuali diverse interpretazioni della presente convenzione con le regole di funzionamento che le sono proprie.

Art. 17
Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune di Albiate

Timbro

Per il Comune di Besana Brianza

Timbro

Per il Comune di Biassono

Timbro

Per il Comune di Briosco

Timbro

Per il Comune di Carate Brianza

Timbro

Per il Comune di Lissone

Timbro

Per il Comune di Macherio

Timbro

Per il Comune di Renate

Timbro

Per il Comune di Sovico


Timbro

Per il Comune di Triuggio

Timbro


Per il Comune di Vedano

Timbro



Per il Comune di Veduggio con Colzano

Timbro



Per il Comune di Verano Brianza

Timbro

